

CITTA' DI FRATTA POLESINE
Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 4

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO

**Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
– IMU – anno 2018**

L'anno duemiladiciotto addì 06 del mese di MARZO alle ore 20,35 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 1681 del 21/02/2018-1912 del 27/02/2018 2125 del 05/03/2018 tempestivamente comunicati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	TASSO GIUSEPPE	X	
2	BALDO ALESSANDRO	X	
3	NALLIO ALESSIO	X	
4	BRANCAGLION GABRIELE	X	
5	PRINI MATTEO	X	
6	FAEDO MARINA	X	
7	ZERBINATI MIRKO	X	
8	MARANGONI RICCARDO		X
9	VIRGILI TIZIANA MICHELA	X	
10	GUARISE FABRIZIO	X	
11	CAVALLARO SAMUELE		X

Assiste alla seduta il dott. Gerlando Gibilaro in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. Tasso Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta nominando scrutatori i Sigg. Nallio – Zerbinati – Guarise.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area amm.vo-contabile

Anno: 2018 –

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2018.

PARERI

Parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo agli atti.

PARERE: Favorevole
data 09/02/2018

Il Responsabile Area Amm.vo-Contabile
F.TO D.ssa Roberta Cacciatori

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000).

PARERE: favorevole
data 09/02/2018

Il Responsabile Area Amm.vo-Contabile
F.TO D.ssa Roberta Cacciatori

Alle ore 21,00 entra il Consigliere Marangoni Riccardo.

Consiglieri Presenti n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 (cosiddetto Federalismo Fiscale) è stata introdotta, con decorrenza anno 2014, l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.);
- il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con Legge n. 214 del 22.12.2011, ne ha anticipato l'applicazione al 2012, sulla base di quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011, dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e del D.Lgs. n. 504/1992 (che un tempo regolamentava l'ICI);
- con l'art. 1 (commi dal 639 al 705) della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta da I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possesso di immobili, dalla TASI (tributo servizi indivisibile) componente servizi a carico sia del possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali e dalla TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamati in particolare i commi 6, 7 e 8 dell'art. 13 del citato D.L. 201/2011, che fissano le aliquote ordinarie e dispongono che i Comuni possano con delibera di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- modificare l'aliquota di base del tributo pari allo 0,76 per cento in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4 per cento prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- ridurre l'aliquota dello 0,2 per cento prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, fino allo 0,1 per cento;

Evidenziato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, a decorrere dall'anno 2013 è abrogato il comma 11, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Richiamati, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito tra l'altro, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'assimilazione ad abitazione principale di alcuni unità immobiliari con particolari caratteristiche;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti:
 1. alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 2. dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 3. della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 4. degli immobili di cui alla lettera d) del comma 707, del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Viste le disposizioni contenute nella Legge 23/05/2014, n. 80, di conversione del D.L. 28/03/2014, n. 47, che ha introdotto con effetto dall'anno 2015:

- l'assimilazione all'abitazione principale di una sola abitazione posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato e pertanto esente ai fini IMU;
- la riduzione, sulla suddetta unità immobiliare, nella misura di due terzi della Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamate le principali novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) in materia di IMU, ovvero:

- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui

- il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (art. 1, comma 10);
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile (art. 1, comma 13);
 - la riduzione al 75% dell'imposta, calcolata utilizzando l'aliquota applicata dal comune, a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamato inoltre il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/09/2014;

Dato atto che l'art. 1, comma 626, della Legge n. 208/2015 che ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti;

Vista a tal proposito la DCC n. 5 del 29.04.2016 di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU – anno 2016;

Visto l'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, il quale proroga all'anno 2017 il blocco dei tributi così come previsto dalla sopra richiamata legge di stabilità n. 208/2015;

Vista la DCC n. 5 del 08.03.2017, di conferma aliquote e detrazioni IMU – anno 2017, che ha determinato le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

- **ALIQUOTA 4,00 per mille** per gli immobili destinati ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che non risultino iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **ALIQUOTA 9,60 per mille** per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014;
- **ALIQUOTA 9,60 per mille** per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;
- **DETRAZIONE** per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, di Euro 200,00 (come richiamato anche dal Regolamento comunale);

Visto il comma 37 della Legge di Bilancio 2018, che conferma il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai deliberati per l'anno 2017, oltreché l'impossibilità di costituire nuovi tributi anche per l'anno 2018;

Considerato, che ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per la disciplina della IUC è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le eventuali pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni, già approvate con DCC n. 5 del 08.03.2017;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/2018 che ha disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2018;

Richiamati infine i commi 15 e 13 bis dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, i quali dispongono che, a decorrere:

- dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 come modificato dall'art. 8 comma 2 del D.L. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati per la pubblicazione, esclusivamente per via telematica, per il tramite del Portale del federalismo fiscale.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033 del 28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 147/2013;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano come parte integrante alla presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti n. (compreso il Sindaco)
Consiglieri votanti n.
Voti favorevoli n.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare e confermare per l'anno 2018 le aliquote dell'IMU, approvate con la richiamata DCC n. 5 del 08.03.2017, come segue:
 - **ALIQUOTA 4,00 per mille** per gli immobili destinati ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che non risultino iscritte in

- catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **ALIQUOTA 9,60 per mille** per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);
 - **ALIQUOTA 9,60 per mille** per tutti gli altri immobili ed aree edificabili
3. Di determinare per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, la **DETRAZIONE**, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 4. Di dare atto che, per quanto dettagliatamente esplicitato in premessa, sono rispettati per ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013;
 5. Di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento IUC approvato con Deliberazione del C.C. n. 13 del 05/09/2014, è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le eventuali pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio 2018/2020, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011;
 7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dichiara che la possibilità di ridurre le tasse presuppone anche uno sviluppo economico che incrementi il gettito fiscale.

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITA l'illustrazione sull'argomento del Presidente;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti n. 10 (compreso il Sindaco)

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Virgili – Guarise)

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Tasso Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

Il sottoscritto Responsabile Area Amm.vo-Contabile , visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'albo pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi
- Viene comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.
- La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.(art.134 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267)

Dalla Residenza Comunale, **10 MAR. 2018** IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE
F.to Roberta Cacciatori

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale

10 MAR. 2018

IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE
Roberta Cacciatori

il sottoscritto Responsabile Area Amm.vo-Contabile, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 comma 3 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267).
- è immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs 267/200)

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE
F.to Roberta Cacciatori
